



ORIGINALE



# COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

\*\*\*\*\*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N. 15

del 06/05/2022

**OGGETTO: “ Approvazione Piano Economico Finanziario e tariffe TARI anno 2022.  
Riduzioni TARI da emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2022”.**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **sei** del mese di **maggio** alle **ore 18,45** e ss. si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria, di prosecuzione, a seguito di convocazione del Presidente prot. n. 17591 del 28/04/2022, con aggiunzione punti all'OdG, prot. n. 17783 del 28/04/2022, notificato a norma di legge, presso i locali dell'Aula Consiliare del Palazzo Municipale.

All'inizio della seduta, risultano presenti/assenti i sotto indicati Consiglieri Comunali:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
TROVATO	RITA MARIA	X	
MARINO	MARIO		X
BUSCEMA	MARIANNA	X	
DEMAIO	DANILO		X
PACETTO	CONSUELO		X
SCALA	EMANUELE		X
MORANA	CONCETTA		X
BONINCONTRO	LORENZO	X	
SCIMONELLO	GUGLIELMO	X	
CARUSO	CLAUDIO	X	
VINDIGNI	GIORGIO GIUSEPPE		X
IURATO	MARIA TERESA	X	
MIRABELLA	FELICIA MARIA		X
GIANNONE	VINCENZO		X
ALFANO	DANIELE		X
D'ANTIOCHIA	MARIA CARMELA	X	

Consiglieri assegnati n. 16 - in carica n. 16

Presenti n. 7 - Assenti n. 9

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Rita Maria Trovato.

Sono presenti per l'A.C. il Vice Sindaco, Ing. Mirabella e gli Assessori Arch. Giambanco, Avv. Pitino e Rag. Scimonello.

Sono altresì presenti i Titolari di P.O., Dott.ssa Galanti e Dott.ssa Drago.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dott.ssa Maria Sgarlata.

Scrutatori i Consiglieri Caruso, Buscema e Bonincontro.

Il Presidente, Avv. Trovato, pone in trattazione il secondo punto aggiunto all'OdG, prot. n. 17783 del 28/04/2022: “ Approvazione Piano Economico Finanziario e tariffe TARI anno 2022. Riduzioni TARI da emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2022”, e dà la parola alla Dott.ssa Drago per la presentazione della proposta.

La Dott.ssa Drago illustra dettagliatamente la proposta.

Il Presidente riferisce che il parere dei Revisori dei Conti è favorevole, e chiede ai Consiglieri se ci sono interventi.

Il Consigliere Caruso interviene e chiede se gli ottimi risultati raggiunti nella raccolta differenziata, con l'eccellente collaborazione dei cittadini, comportano delle riduzioni in bolletta.

La Dott.ssa Drago risponde che sul costo dei servizio e relative tariffe non si hanno diminuzioni.

Il Consigliere Caruso ritiene che la maggiore raccolta differenziata dovrebbe comportare riduzioni dei costi.

Interviene l'Ass. Mirabella, il quale precisa che le tariffe sono state stabilite sulla base dei costi dell'anno 2021. Fa presente che nell'anno 2021 si sono avuti parecchi problemi tecnici ed i rifiuti sono stati trasportati in diverse parti della Sicilia con aggravio di costi. Spera che venga attivato il centro di conferimento di Vittoria che consentirebbe una riduzione dei costi.

Il Consigliere Caruso, sottolinea che quantomeno gli ottimi risultati raggiunti nella raccolta differenziata hanno evitato ulteriori aumenti in bolletta. Si auspica che nel futuro si raggiunga una migliore raccolta con contestuale risparmio per i cittadini.

La Consigliera Iurato interviene e sostiene che occorre, a suo avviso, cambiare stile di vita. Invita ad eliminare del tutto l'utilizzo della plastica.

Il Presidente, constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone ai voti, a scrutinio palese, per alzate e seduta, la proposta in esame, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 7.

Voti favorevoli n. 7.

La proposta è approvata all'unanimità dei presenti

## II CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la proposta di deliberazione consiliare n. 03 del 20/04/2022 a firma del Capo Settore Entrate, Dott.ssa Drago, ad oggetto: “ Approvazione Piano Economico Finanziario e tariffe TARI anno 2022. Riduzioni TARI da emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2022 ”, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Visto** il foglio allegato dei pareri di regolarità tecnica, espressi dal Capo Settore VII<sup>^</sup> Arch. Santospagnuolo e dal Capo Settore IV<sup>^</sup> Dott.ssa Drago e contabile espresso dal Capo Settore III<sup>^</sup>, Dott.ssa Galanti ;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale del 28/04/2022 , che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**Visto** l'esito della superiore votazione;

**Visto** l'OREL vigente e la L.R. n. 48 dell'11/12/1991,

## DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione consiliare n. 03 del 20/04/2022, a firma del Capo Settore Entrate, Dott.ssa Drago, ad oggetto: “ Approvazione Piano Economico Finanziario e tariffe TARI anno 2022. Riduzioni TARI da emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2022 ”, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.

L'Assessore Mirabella chiede di votare l'immediata esecutività dell'atto.

Il Presidente pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta, l'immediata esecutività, con il seguente esito:

Sono presenti n. 7 Consiglieri

Favorevoli n. 7

L'immediata esecutività è approvata all'unanimità dei presenti.

## **II CONSIGLIO COMUNALE**

Dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Presidente conclusi gli argomenti all'O.d.G. alle ore 19,30 dichiara chiusa la seduta.

---



## COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Settore Entrate - Sviluppo Economico  
Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali



### REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 03

DEL 20/04/2022

#### **OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario e tariffe TARI anno 2022. Riduzioni TARI da emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2022.**

La sottoscritta **dott.ssa Valeria Drago**, nella qualità di titolare di Posizione Organizzativa del Settore IV Entrate-Sviluppo Economico, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

#### **PREMESSO che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI) che continua ad essere disciplinata dalla Legge n. 147/2013;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 36/2003 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;

**VISTO** il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

**VISTA** la delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), che ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale; la citata delibera dell'ARERA e i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

**VISTA** la delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, che i documenti di riscossione, che saranno emessi dai Comuni dal 1° gennaio 2021 dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

**ATTESO che** l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 prevede, in merito alla procedura di approvazione del Piano, che il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmette all'Ente territorialmente competente o ad un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, per la validazione dello stesso, e la successiva trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione;

**VISTA** la delibera di ARERA n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 con cui è stato approvato il Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**VISTA** la determina ARERA del 4 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 con la quale sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**VISTA** la delibera di ARERA n. 15/2022 con cui è stato approvato il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" che prevede nuovi standard minimi tecnici e contrattuali, rilevanti anche ai fini Tari, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023, ma rispetto ai quali Arera ha previsto che gli Enti territorialmente competenti dovranno scegliere uno dei quattro schemi regolatori previsti individuando i costi connessi già nel pef 2022-2025;

**PRESO ATTO CHE** l'Ente territorialmente competente è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come *"L'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*;

**DATO ATTO CHE** nei Comuni della Regione Sicilia è stato istituito l'ente ambito territoriale (ETC) – SRR ATO 7 Ragusa, con compiti di validazione del PEF;

**CONSIDERATO CHE:**

- questo Ente, con Delibera di C.C. n. 40 del 15/07/2020, si è avvalso della facoltà prevista dal comma 5 art. 107 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 come modificato dal D.L. n. 104 del 14/08/2020, il quale dispone: *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."*;
- il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, per l'anno 2022 comprende la rata di competenza dell'anno 2022 del conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019.

**VISTO** lo schema del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti, per l'anno 2022 del Comune di Scicli, predisposto ai sensi delle deliberazioni ARERA n. 443/2019/R/Rif e n.363/2021/R/Rif, relativamente alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti, redatto dal Settore VII Ecologia, Protezione Civile e Servizi Cimiteriali, trasmesso con nota prot. n. 16443 del 19/04/2022 e validato dall'ente territorialmente competente, giusta determina n. 72 del 15/04/2022 della S.R.R. ATO 7 RAGUSA, allegato "A" al presente provvedimento;

**RITENUTA** la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce presupposto necessario per la determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2022;

**RILEVATO che** dal piano economico finanziario si evince un costo complessivo di gestione dei rifiuti pari ad € 5.176.641,28, al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 det. 2/DRIF/2020 per € 16.761,96, che il Comune quindi dovrà coprire per € 5.159.879,32 integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2022, secondo il metodo approvato con deliberazione ARERA n. 443/2019;

**CONSIDERATO CHE:**

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- le tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/13, sono definite con il metodo normalizzato disciplinato dal D.P.R. n. 158/1999;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti sono sottratti il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche (di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007) nonché le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alle quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

**RICHIAMATO** quanto disposto dall'art.6 del D.L. 25 maggio 2021 n° 73 che, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, prevede l'istituzione di un fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI in favore delle predette categorie economiche;

**DATO ATTO CHE:**

- nell'ambito del Fondo Funzioni Fondamentali, istituito con art. 106 del D.L. n. 34/2020 e art. 39 D.L. n. 104/2020, è stato assegnato all'Ente, per l'anno 2020, l'importo di € 373.253,03, a titolo di perdita di gettito TARI massima consentita, la quale è confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato del rendiconto 2020;
- l'importo assegnato al Comune di Scicli, risultante dal D.M. 24 giugno 2021 Allegato A – Riparto del fondo di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, per la TARI 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 161 del 07/07/2021, ammonta complessivamente ad € 186.297,22, per compensare la riduzione della Tari alle categorie economiche interessate dalle chiusure o dalle restrizioni;

**RICHIAMATO** l'art. 13 del D.L. n. 4/2022 il quale ha stabilito che le risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 822 della legge n. 178/2020, vale a dire quelle del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, originariamente stanziato dall'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e dall'art. 39/2020 e successivamente incrementato, per l'anno 2021, dal comma 822 dell'art. 1 legge n. 178/2020, sono utilizzabili anche nel 2022 per il finanziamento della perdita di gettito e delle maggiori spese, al netto delle minori spese, dovute all'emergenza epidemiologica Covid-19;

**CONSIDERATO CHE** la norma sopra richiamata consente all'Ente di prevedere specifiche riduzioni Tari per le utenze non domestiche oggetto di chiusure o restrizioni in conseguenza dell'emergenza sanitaria anche nel 2022, finanziabili con le risorse avanzate al 31 dicembre 2021;

**RITENUTO**, pertanto, che le somme sopra richiamate possono essere utilizzate per la concessione di riduzioni TARI anno 2022, come segue:

- riduzioni in favore delle utenze non domestiche oggetto di chiusura obbligatoria o soggette a restrizione nell'esercizio dell'attività;
- riduzione in favore delle altre utenze non domestiche che hanno subito effetti economici negativi per il Covid-19;
- riduzioni in favore delle utenze domestiche ai sensi della deliberazione ARERA n. 158/2020;

**RITENUTO** fissare le seguenti riduzioni della TARI per l'anno 2022, nei limiti delle somme all'uopo assegnate a questo Ente e avanzate, da applicare alle utenze non domestiche come segue:

- del 100% della quota variabile delle tariffe per le attività economiche interessate da provvedimenti di chiusure obbligatorie per emergenza COVID-19;
- del 80% della quota variabile delle tariffe per le attività economiche non soggette a chiusura ma soggette a restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

**RITENUTO** altresì fissare le seguenti riduzioni della TARI per l'anno 2022, nei limiti delle somme all'uopo assegnate a questo Ente, da applicare alle utenze domestiche come segue:

- riduzione percentuale della quota variabile delle tariffe per le utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso dei requisiti economico-patrimoniali (Indicatore ISEE), come di seguito indicati:
  - Reddito ISEE pari o inferiore a € 6.000,00 riduzione del 100% PV tariffa;
  - Reddito ISEE compreso tra € 6.001,00 ed € 9.000,00 riduzione del 70% PV tariffa;
  - Reddito ISEE compreso tra € 9.001,00 ed € 12.000,00 riduzione del 60% PV tariffa;
  - Reddito ISEE compreso tra € 12.001,00 ed € 15.000,00 riduzione del 50% PV tariffa;
  - Reddito ISEE compreso tra € 15.001,00 ed € 20.000,00 riduzione del 30% PV tariffa.

**RITENUTO CHE** le somme complessivamente connesse con la adozione delle riduzioni TARI, troveranno copertura nei limiti delle risorse non utilizzate nel 2021, destinate ai Comuni per il sostegno alle minori entrate afferenti ai tributi comunali, previste dalle attuali disposizioni normative sopra richiamate;

**PRESO ATTO:**

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

**RITENUTO**, pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto applicando i coefficienti ivi indicati (ALL. B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**RITENUTO**, altresì, approvare le riduzioni della TARI per l'anno 2022 per le utenze non domestiche sia per le attività soggette a chiusura e sia per quelle non soggette a sospensione ma che hanno subito restrizioni alla luce della emergenza da COVID-19 e per le utenze domestiche economicamente svantaggiate, così come sopra meglio dettagliate;

**RITENUTO** di disporre che il pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2022 sia ripartito in due rate di pari importo aventi le scadenze del 30/06/2022 e del 30/09/2022, con possibilità di versare in un'unica soluzione entro il 30/06/2022;

**VISTO** il vigente Regolamento per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/07/2021;

**DATO ATTO che:**

- ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/06 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- in mancanza di approvazione entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, si applicano le tariffe e le aliquote dell'anno precedente;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

**CONSIDERATO** che, per l'anno 2022, l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. n. 228/2021 ha disposto che i Comuni possono approvare i Pef, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

**ATTESO** che lo stesso D.L. 228/2021 (Decreto Milleproroghe) all'art. 3 co. 5-sexiesdecies ha disposto la proroga al 31/05/2022 del termine di approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale Finanziario per i Comuni;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi dai Responsabili di Settore;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Settore ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la determina sindacale n. 21 del 30/11/2021 di conferimento degli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative fino alla scadenza del mandato elettorale;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 18/02/2021 con cui è stato nominato il Funzionario Responsabile dei tributi Comunali.

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 29/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2015;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/03/1999;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;


**VISTO** l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991 n. 48, n. 7/92, 23/98, n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Per quanto sopra esposto, propone al Consiglio Comunale l'adozione della presente deliberazione:**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1 comma 652 della legge n. 147/2013, predisposto e trasmesso dal Settore VII Ecologia – Protezione Civile – Servizi cimiteriali, con nota prot. n. 16443 del 19/04/2022, che prevede un costo complessivo di € 5.159.879,32, secondo il metodo approvato con deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF (MTR-2), per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A):
  - Determina di validazione del PEF del Comune di Scicli 2022, n. 72 del 15/04/2022 da parte dell'SRR ATO 7 RAGUSA.
  - Piano Economico Finanziario (Allegato 1 alla Determinazione n. 02/DRIF/2021 del 04/11/2021).
  - Relazione di Accompagnamento (allegato 2 alla determinazione n. 02/DRIF/2021 del 04/11/2021.).
  - Dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi e della corrispondenza ai valori riportati nella modulistica con i valori contabili, ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritto dal Sindaco del Comune di Scicli e, per il gestore del servizio di raccolta-trasporto-smaltimento e recupero rifiuti, dal legale rappresentante di Tech Servizi s.r.l.
- 3) Di dare atto che il suddetto Piano Economico Finanziario è stato redatto in conformità con quanto stabilito dalla deliberazione dell'ARERA n. 443/2019/R/Rif e n. 363/2021/R/Rif.
- 4) Di trasmettere il Piano Finanziario ed i documenti allegati allo stesso, all'ARERA ai fini dell'approvazione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 6 della delibera ARERA n. 443/2019.



- 5) Di determinare la base di calcolo delle tariffe per le fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, per l'anno 2022 della tassa sui rifiuti (TARI) nell'importo totale di € 5.159.879,32.
- 6) Di approvare, conseguentemente, le tariffe per le fasce di utenza domestica e di utenza non domestica per l'anno 2022 della tassa sui rifiuti (TARI), come da relazione che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato B).
- 7) di dare atto che in tale modo si garantisce la copertura integrale dei costi della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2022.
- 8) di dare atto che le riduzioni TARI per l'anno 2022 disposte con il presente provvedimento sono le seguenti e riguardano le Utenze non Domestiche:
  - del 100% della quota variabile delle tariffe per le attività economiche interessate da provvedimenti di chiusure obbligatorie per emergenza COVID-19;
  - del 80% della quota variabile delle tariffe per le attività economiche non soggette a chiusura ma soggette a restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;
- 9) di dare atto che le riduzioni TARI per l'anno 2022 disposte con il presente provvedimento sono le seguenti e riguardano le Utenze Domestiche economicamente svantaggiate in possesso dei requisiti economico-patrimoniali (Indicatore ISEE), come di seguito indicati:
  - Reddito ISEE pari o inferiore a € 6.000,00 riduzione del 100% PV tariffa;
  - Reddito ISEE compreso tra € 6.001,00 ed € 9.000,00 riduzione del 70% PV tariffa;
  - Reddito ISEE compreso tra € 9.001,00 ed € 12.000,00 riduzione del 60% PV tariffa;
  - Reddito ISEE compreso tra € 12.001,00 ed € 15.000,00 riduzione del 50% PV tariffa;
  - Reddito ISEE compreso tra € 15.001,00 ed € 20.000,00 riduzione del 30% PV tariffa.
- 10) Di dare atto che le riduzioni per l'emergenza Covid-19 sono riconosciute a seguito della presentazione di apposita istanza e relativa documentazione predisposta dall'ufficio Tributi del Comune nei termini fissati dallo stesso ufficio e resi noti con pubblicazione sul sito internet dell'Ente.
- 11) Di dare atto che le riduzioni saranno riconosciute fino all'esaurimento delle somme effettivamente assegnate al Comune di Scicli per le finalità di cui in argomento.
- 12) Di dare atto che alla TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa.
- 13) Di stabilire che il pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2022 sia ripartito in due rate di pari importo aventi le scadenze del 30/06/2022 e del 30/09/2022, con possibilità di versare in un'unica soluzione entro il 30/06/2022.
- 14) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione è trasmessa all'organo di revisione per il parere di competenza ai sensi dell'art. 239 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
- 15) Di dare atto che la presente deliberazione comunale sarà inviata ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 211/2011 convertito in Legge n. 214/2011 entro il termine previsto dall'art. 52, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997 ovvero entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul proprio sito informatico.



**IL CAPO SETTORE IV**  
**Dott.ssa Valeria Drago**

*Valeria Drago*

**L'ASSESSORE ALLE ENTRATE**

**(ing. Ignazio Bruno Mirabella)**

*Ignazio Bruno Mirabella*



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa  
Settore IV Entrate - Sviluppo Economico  
Servizio Entrate Tributarie e  
Patrimoniali



Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 20/04/2022

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario e tariffe TARI anno 2022. Riduzioni TARI da emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2022.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, li 21/04/2022


IL CAPO SETTORE VII ECOLOGIA -  
PROTEZIONE CIVILE -  
SERVIZI CIMITERIALI

Arch. Giovanni Santospagnuolo



IL CAPO SETTORE IV ENTRATE -  
SVILUPPO ECONOMICO

Dott.ssa Valeria Drago



Scicli, li 20/04/2022


**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, li 21/04/2022

IL CAPO SETTORE III FINANZE


Dott.ssa Grazia Maria Galanti



# **Comune di Scicli**

## **TARI TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI ANNO 2022**

**IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER  
L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO  
INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI  
DELIBERAZIONE ARERA 363/2021**



**INDICE**

1	Premessa.....	3
1.1	Comune ricompreso nell'ambito tariffario.....	4
1.2	Soggetti Gestori per ciascun ambito tariffario .....	5
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato.....	5
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario .....	5
1.5	Altri elementi da segnalare.....	6
2	Descrizione dei servizi forniti (G) .....	6
2.1	Altre informazioni rilevanti.....	6
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G).....	6
3.1	Dati tecnici e patrimoniali.....	6
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento .....	6
3.1.2	Dati tecnici e di qualità .....	7
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento.....	8
	Competenze ed entrate tariffarie .....	8
	(PIANO FINANZIARIO 2022) .....	10
	SVILUPPO MTR.....	10
	Attività oggetto della gestione integrata dei rifiuti urbani.....	10
	Le entrate relative al costo del servizio (entrate di riferimento) .....	11
	Componenti costo variabile .....	12
	Componenti costo fisse .....	14
3.2.1	Dati di conto economico.....	17
	Tariffe di accesso agli impianti di trattamento per la determinazione dei CTS e CTR .....	19
3.2.2	Focus sugli altri ricavi.....	23
3.2.3	Componenti di costo previsionali .....	24
	Calcolo dei costi operativi di gestione associati al D.lgs. 116.....	24
	Verifica valore C116 <sub>a</sub> .....	24
	Calcolo dei costi operativi di gestione associati a standard e livelli minimi di qualità .....	24
	Calcolo dei costi operativi incentivanti .....	25
	Valore degli altri costi inclusi quelli a favore degli Enti Territoriali.....	25
3.2.4	Investimenti.....	25
3.2.5	Dati relativi ai costi di capitale .....	26
4	Attività di validazione (E).....	27
5	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E) .....	27
5.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	27

## Comune di Scicli

### TARI ANNO 2022 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 363/2021

5.1.1	Coefficiente di recupero di produttività.....	28
5.1.2	Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale) .....	29
5.1.3	Coefficiente C116.....	29
5.2	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità .....	30
5.2.1	Componente previsionale CO116 .....	30
5.2.2	Componente previsionale CQ.....	30
5.2.3	Componente previsionale COI.....	30
5.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni .....	31
5.4	Valorizzazione dei fattori di Sharing .....	31
5.4.1	Determinazione del fattore b.....	31
5.4.2	Determinazione del fattore $\omega$ .....	31
5.5	Conguagli .....	32
5.6	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario .....	35
5.7	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.....	35
5.8	Rimodulazione dei conguagli .....	36
5.9	Rimodulazione delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	36
5.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...	36
5.11	Ulteriori detrazioni .....	37
5.12	Note al calcolo.....	40

## **1 Premessa**

La redazione del presente documento è finalizzata dall'esigenza del Comune di emettere provvedimenti relativi alla tariffa in coerenza con il metodo ARERA rendendo in questo modo trasparente l'intero sistema che consente di calcolare gli importi da attribuire alle diverse categorie di utenza domestica e non domestica.

Per consentire all'Ente Territorialmente competente (EGATO) la verifica sulla congruità dei dati e delle informazioni utilizzate per la redazione del presente PEF il sistema adottato ha seguito le modalità di sviluppo indicate nel documento MTR-2 concernente il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2022-2025 deliberato il 3 Agosto 2021 con n. 363.


Seguendo tali presupposti il presente documento riassume, dandone evidenza, i risultati ottenuti seguendo quanto prescritto nei regolamenti deliberati da ARERA ed in particolar modo le diverse fasi indicate nel metodo MTR-2 deliberazione 363/2021/R/Rif e determinazione 2/DRIF/2021.

Ai fini della scelta corretta di tutti i parametri necessari per il calcolo della TARI 2022-2025, sono riportate tutte le informazioni sulle modalità di erogazione del servizio e sul raggiungimento degli obiettivi ambientali così come richiesto dal metodo.

Il documento, per facilitarne la lettura, viene diviso in due parti: la prima riferita allo sviluppo del piano economico finanziario relativo ai costi sostenuti dal Gestore e dal Comune, la seconda, basata sui costi del PEF, relativa alla determinazione delle tariffe che l'Ente dovrà deliberare.


### 1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

Il Comune di Scicli conta circa 27.297 abitanti distribuiti sul territorio con una densità abitativa pari a circa 198,38 ab./ km<sup>2</sup>.



La quantità di rifiuti prodotti dalla cittadinanza, nonché la conformazione urbanistica del territorio, ha influito in maniera sostanziale sulla scelta della tipologia e della capacità degli automezzi da adottare per il dimensionamento del “Servizio di Raccolta” svolto sul territorio Comunale. Come vedremo nel dettaglio nei paragrafi a seguire, esso si basa su un sistema “Porta a Porta” ed è affidato alla ditta Tech Servizi S.r.l..

Si riporta il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il Comune di Scicli negli ultimi anni fino al 2019.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI SCICLI (RG) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(\*) post-censimento



## **1.2 Soggetti Gestori per ciascun ambito tariffario**

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2), si rilevano per il comune di Scicli i seguenti soggetti gestori:

- 1) Gestore 1: Tech Servizi S.r.l.
- 2) Gestore 2:
- 3) Gestore 3:
- 4) Comune: Scicli

Ove rileva, l'ETC dà evidenza di eventuali avvicendamenti gestionali previsti nel secondo periodo regolatorio (2022-2025).

## **1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato**

In relazione alla stesura della documentazione relativa agli impianti di chiusura del ciclo integrato dei rifiuti si rimanda alla classificazione operata dall'ente territorialmente competente. La loro classificazione viene eseguita secondo le linee guida di ARERA.

## **1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario**

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, per il comune di Scicli è stata prodotta la seguente documentazione:

1. il PEF relativo al servizio integrato o al/i singolo/i servizio/i svolto/i da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 2/DRIF/2021, compilata per le parti di propria competenza;
2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 2/DRIF/2021).
3. una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 2/DRIF/2021, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori



riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

Nel caso di inerzia totale o parziale di uno o più gestori, l'Ente territorialmente competente dà atto delle attività compiute, dei riscontri ricevuti e dei documenti, anche parzialmente utilizzati, eventualmente acquisiti.

### **1.5 Altri elementi da segnalare**

Non risulta evidenza di altri elementi da segnalare. Si rimanda alle disposizioni dell'ETC.

## **2 Descrizione dei servizi forniti (G)**

A cura del soggetto gestore del ciclo integrato dei rifiuti.

### **2.1 Altre informazioni rilevanti**

Non risultano comunicati per il gestore del servizio integrato situazioni di fallimento e non si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo. Non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Inoltre non sono presenti pendenti ricorsi né sono state depositate sentenze passate in giudicato.

## **3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)**

### **3.1 Dati tecnici e patrimoniali**

#### **3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento**

Con riferimento a ciascuna annualità del periodo 2022-2025, vengono illustrate le variazioni attese di perimetro gestionale. Per la loro quantificazione si rimanda al paragrafo 5.1.2 nella quale si attua una valorizzazione del coefficiente PG per il quale



l'ente territoriale competente effettua la verifica di congruità del dato inserito in funzione dei costi operativi incentivanti.

### 3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Con riferimento a ciascuna annualità del periodo 2022-2025, vengono illustrate le variazioni attese delle caratteristiche del servizio che hanno interessato una o più delle attività dallo stesso erogate, dando separata evidenza di quelle relative all'adeguamento ai nuovi standard minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità. Considerando eventuali frequenze maggiori nelle attività di spazzamento e di raccolta, incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio e/o incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata, standard di qualità migliorativi rispetto a quelli minimi in corso di definizione dall'Autorità si attua una valorizzazione del coefficiente QL per il quale l'ente territoriale competente effettua la verifica di congruità del dato inserito in funzione dei costi operativi incentivanti. Per la sua quantificazione si rimanda al paragrafo 5.1.2.

Il paragrafo 5.1.3 della presente relazione prende in considerazione l'eventuale esigenza di valorizzazione del coefficiente C116 per la copertura di costi di natura previsionale connessi agli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 e/o di riconoscimento di costi di natura previsionale  $CO_{116,TV,aexp}$  e  $CO_{116,TF,aexp}$ .

### 3.1.3 Fonti di finanziamento

Per quanto riguarda le fonti di riferimento riferite al soggetto gestore Tech Servizi S.r.l. si rimanda alla relazione di accompagnamento in allegato al TOOL di calcolo costruito secondo il format ARERA dal gestore.

Relativamente al soggetto comune i dati inseriti si rifanno alle fonti contabili obbligatorie richieste dal metodo 363/2021/R/RIF e nello specifico ai bilanci a consuntivo e preconsuntivo per le annualità 2020 e 2021

### **3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento**

#### **Competenze ed entrate tariffarie**

La procedura di applicazione della Tariffa Rifiuti (*TARI ANNO 2022*) prevede che il piano economico finanziario (PEF) predisposto dai soggetti gestori nell'ambito o bacino di affidamento del servizio del ciclo integrato dei rifiuti sia trasmesso, per la sua validazione all'Ente Territorialmente Competente (ETC), laddove costituito e operativo, o, in caso contrario, alla regione o Provincia autonoma o a altri enti competenti secondo la normativa vigente.

L'ETC, valutata la completezza e congruità dei dati, trasmette dopo la sua validazione il PEF all'ARERA (Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente).

Per il calcolo del regime tariffario sono applicate le procedure indicate nella legge 147/2013.

Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali. Le tariffe anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento anno 2022 è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuti dall'AUTORITA' in continuità con il DPR 158/99.

Il totale è determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani vale a dire: Lo spazzamento ed il lavaggio delle strade, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani distinto in differenziati e indifferenziati (RUR), la gestione delle tariffe, il rapporto con gli utenti, il trattamento e il recupero dei rifiuti e il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.

Il Consiglio Comunale, sulla base dei costi così determinati, emette tutti i provvedimenti relativi alla tariffa ed approva, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio.

Tra gli atti da compiere oltre allo sviluppo del sistema tariffario sulla base del Piano Economico tariffario le regole dell'autorità, prevedono, da parte del Gestore, la

**Comune di Scicli**

*TARI ANNO 2022 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 363/2021*

predisposizione della Carta della Qualità del servizio e che i documenti di riscossione riportino chiaramente le informazioni sugli importi addebitati, il calcolo della tariffa, le modalità di pagamento e i recapiti per eventuali reclami.



## (PIANO FINANZIARIO 2022)

### SVILUPPO MTR

Il piano finanziario è redatto in base alla delibera ARERA 3 Agosto n. 363/2021/R/RIF. e fa riferimento:

- allo specifico layout di risultato “363-2021-R-rif ALLEGATO 1 schema tipo PEF” utilizzato di seguito nel testo al fine di rappresentare i dati economici, con particolare riferimento alla tariffa parte fissa e parte variabile, con la distinzione tra ciclo integrato RU e costi del comune;
- alla presente relazione che si attiene, per la parte di conto economico allo “363-2021.R-rif Appendice 2” che ne rappresenta lo schema tipo.
- all'allegato A Delibera 363-2021 METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 indicato in seguito come MTR-2.

Il PEF è redatto in conformità al modello allegato all'MTR-2 e sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevati per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'anno 2022 in coerenza con i criteri disposti da MTR-2.

Tutti i dati sono imputati dal gestore/i sulla base dei dati di bilancio a-2 come illustrato nei paragrafi seguenti.

#### **Attività oggetto della gestione integrata dei rifiuti urbani**

Le attività che rientrano nella regolamentazione prevista nel seguente documento sono:

- a) Spazzamento e lavaggio strade
- b) Raccolta e trasporto dei rifiuti
- c) Gestione tariffe e rapporto con gli utenti
- d) Trattamento, recupero e smaltimento
- e) Attività di direzione, uffici, e quant'altro collegate ai servizi di cui sopra.

Le attività non comprese dal perimetro di servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani sono tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di

affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti risultano escluse dal perimetro sottoposto a regolazione dell'autorità.

In particolare, comprendono:

- a) raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la micro-raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU;
- b) derattizzazione;
- c) disinfestazione zanzare;
- d) spazzamento e sgombero neve;
- e) cancellazione scritte vandaliche;
- f) defissione manifesti abusivi;
- g) gestione dei servizi igienici pubblici;
- h) gestione del verde pubblico;
- i) manutenzione delle fontane;

### Le entrate relative al costo del servizio (entrate di riferimento)

Il totale delle entrate tariffarie, come indicato nel DPR 158/99, è dato dalla somma dei costi variabili con quelli fissi con l'obbligo della copertura integrale del costo del servizio.

In aggiunta alle diverse voci previste dal DPR 158/99 per la determinazione delle tariffe 2022, devono essere considerati nel PEF i nuovi parametri introdotti dall'autorità partendo da input rilevati dai precedenti PEF.

In base al metodo possiamo definire le seguenti grandezze ed espressioni:

$$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$$

- ✓  $a =$  anno 2022
- ✓  $\sum T_a =$  totale entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU
- ✓  $\sum TV_a =$  entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile
- ✓  $\sum TF_a =$  entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso

### Componenti costo variabile

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + CO_{116,TV,a}^{exp} + CQ_{TV,a}^{exp} + COI_{TV,a}^{exp} - b_a(AR_a) - b_a(1 + \omega_a)AR_{SC,a} + RC_{tot\ TV,a}$$

Dove:

- ✓ **CRTa** è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei RU indifferenziati. Sono altresì incluse le seguenti operazioni:
  - Gestione delle isole ecologiche (anche mobili) e delle aree di transfer;
  - Lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta dei rifiuti indifferenziati;
  - Raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di smaltimento;
  - Cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta;
- ✓ **CTSa** è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei RU. Sono altresì incluse le seguenti operazioni:
  - trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da: unità di trattamento meccanico (per esempio: separatori, compattatori, sezioni di tritovagliatura) e/o unità di trattamento biologico (a titolo esemplificativo, bioessiccazione, biostabilizzazione, digestione anaerobica), attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti urbani avviati a successivo smaltimento;
  - smaltimento presso gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e smaltimento in impianti di discarica controllata.
- ✓ **CTRa** è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei RU. Sono altresì incluse le seguenti operazioni:
  - trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da unità di trattamento meccanico e/o unità di trattamento biologico, attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti urbani avviati a successivo recupero;
  - recupero energetico realizzato presso gli impianti di incenerimento;

- conferimento della frazione organica agli impianti di compostaggio, di digestione anaerobica o misti;
  - commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti.
- ✓ **CRDa** è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate. Sono altresì incluse le seguenti operazioni:
- gestione delle isole ecologiche (anche mobili), dei centri di raccolta e delle aree di transfer;
  - raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi;
  - lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti;
  - cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta;
  - raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti da parte delle utenze e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero.
- ✓ **CO116TV,a,exp** ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche ,nonché di possibilità per tale tipologia di utenza da conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. Tale componente può assumere valore positivo o negativo;
- ✓ **CQTVa,exp** ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli eventuali oneri variabili aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio;
- ✓ **COITVa,exp** ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale;
- ✓ **ARa** è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti